



L.R. n. 9/2010, DGRT n. 814/2016 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI - MODULO 2.

IL SINDACO

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE.

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente".

Vista la Delibera Giunta Regionale 9 dicembre 2015 n.1182 "Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010 - Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011".

Vista la Legge Regionale 12 aprile 2016, n. 27 "Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010" che, al fine di superare le rigidità dell'intervallo di riferimento annuale previsto dalla normativa nazionale nel conteggio dei giorni di superamento del valore giornaliero di $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM 10 (che comporta l'azzeramento al 31 dicembre di ogni anno) ha stabilito di introdurre specifici indici di criticità per la rilevazione del PM 10 in base ai quali devono essere definite le modalità di attivazione dei provvedimenti contingibili.

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 "L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili" con la quale la Giunta Regionale:

- approva ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g) le linee guida per la redazione dei Piani di azione Comunale (PAC) e che tali linee guida al capitolo 5 stabiliscono di trattare all'interno dei PAC le azioni contingibili e urgenti da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell'aria (ICQA);
- definisce le "modalità per l'attivazione degli interventi contingibili contenute nei Piani di Azione Comunali".

Stabilito che gli indici di criticità potranno assumere due valori (crescenti 1 e 2) nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che in particolare il valore 2, si ottiene nel caso in cui, sommando il numero di superamenti del valore limite del PM10 registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di "semafori rossi" (condizioni meteorologiche sfavorevoli previste da LaMMA) dei 3 giorni successivi, per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge almeno il valore 7.

Preso atto che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 un protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni dei Comuni dell'Agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune.

Che nell'ambito delle riunioni di tale collegio è stato stabilito di procedere all'adozione dell'ordinanza di cui trattasi quale misura da adottare nell'ambito dei Comuni dell'Agglomerato per il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili nel caso in cui l'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) risulti pari a 2.

Vista la comunicazione di ARPAT pervenuta il giorno mercoledì 28/12/2016 dal quale risulta un indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari a 2 così come stabilito nell'allegato B della DGRT n. 814/2016.

Stabilito inoltre che in forza del precedente punto nonché di quanto previsto con deliberazione della G.C. del 14/11/2016 n. 173 in ottemperanza di quanto richiesto alla sopra richiamata deliberazione regionale, occorre attivare ordinanza sindacale contingibile riguardante le seguenti azioni:

- Divieto di utilizzo di biomassa in caminetti aperti o chiusi e in stufe tradizionali per riscaldamento la dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.



- Limitazione ad ore otto del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet e mantenimento a 18° C della temperatura ambiente dei locali adibiti a civile abitazione nonché 17°C dei locali per attività industriali, commerciali e artigianali
- Divieto di accesso e transito dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 in tutto il centro abitato a:
 - Motocicli a due tempi EURO 1;
 - Autovetture a benzina EURO 1;
 - Autovetture diesel EURO 2 e EURO 3;
 - Veicoli per trasporto merci diesel EURO 1 e EURO 2;
- Invito alla cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale
- Invito alla cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 14/11/2016 con la quale sono stati approvati i provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10.

Considerato che, successivamente all'emanazione della D.G.C. 148/2016, la Città Metropolitana di Firenze, nell'ambito del proprio compito di coordinamento del collegio tecnico previsto dal protocollo d'intesa del settembre 2016 per il coordinamento delle azioni dei comuni dell'agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, ha stabilito di non limitare la circolazione dei Veicoli diesel identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 94/12/EEC e successive (euro 2) come provvedimento strutturale bensì di limitarne la circolazione come provvedimento contingibile ed urgente contenuto nel 2° modulo.

Considerato altresì che, a richiesta di conferma e chiarimenti in merito richiesti alla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti al Responsabile P.O. Qualità dell'Aria e Inquinamento Acustico il quale ha specificato che: al fine di garantire una uniformità tra gli interventi strutturali relativi ai limiti di circolazione dei veicoli per tutti i Comuni dell'Agglomerato, visto che il nuovo PAC del Comune di Firenze appena approvato modula l'entrata in vigore del divieto di circolazione H24 per le autovetture diesel euro 2 e benzina euro 1 al termine della realizzazione delle linee 2 e 3 della tramvia, si invitano tutti i Comuni dell'agglomerato a inserire nel proprio PAC il divieto di circolazione H24 alle vetture diesel euro 2 e benzina euro 1 a partire da 1 marzo 2018.

Ritenuto pertanto di dover adottare la suddetta modifica alla limitazione del traffico veicolare rispetto a quanto disposto con D.G.C. 173/2016, così come disposta dalla Città Metropolitana e meglio specificata dalla Regione Toscana.

Ritenuto quindi di dover attivare provvedimenti contingibili al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n. 9/2010.

Considerata pertanto la necessità di disporre l'attuazione del **secondo modulo** di interventi a partire da **giovedì 29 dicembre 2016** per la durata di cinque giorni naturali e pertanto fino 08,30 di **martedì 03 gennaio 2017**.

Considerato che è vigente da anni nei centri abitati di Signa il divieto permanente di accesso e transito ai ciclomotori Euro 0, ciclomotori Euro 1 (a due tempi), ai motocicli Euro 0 (a due tempi), alle autovetture Euro 0 (benzina e diesel) e Euro1 (diesel), ai veicoli merci Euro 0 (benzina e diesel) istituiti con precedenti ordinanze.

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e succ. mod. ed int. che reca, tra l'altro, il Regolamento per la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di consumi di energia.

Considerato che il Comune di Signa è inserito nella zona climatica "D" e pertanto i limiti di esercizio degli impianti termici risultano di norma 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile e, le temperature dell'aria negli ambienti non devono superare i 18°C per gli edifici rientranti nella categoria E8 (edifici adibiti ad attività industriali e artigianali) e di 20°C per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8, + 2°C di tolleranza.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso.

ORDINA

La messa in atto dei seguenti interventi a decorrere dalle ore 8,30 del 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza, quindi dalle ore 8,30 del giorno giovedì 29/12/2016 per 5 (cinque) giorni consecutivi fino alle ore 8,30 del sesto giorno successivo all'emissione dell'ordinanza stessa, ovvero fino alle ore 8,30 del giorno martedì 03/01/2017:

- A. divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
- B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere.
- C. riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza.
- D. divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, in tutti i centri abitati di Signa per le seguenti categorie di veicoli:
 - **Motocicli a 2 tempi Euro 1** identificati dal Codice della Strada all'articolo 53 lettera a), non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive; **(immatricolati ante 01/01/2003)**;
 - **Autovetture a benzina Euro 1** identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive; **(immatricolati ante 01/01/1997)**;
 - **Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3** identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive; **(immatricolate ante 01/01/2006)**;
 - **Veicoli diesel Euro 1 ed euro 2 per il trasporto merci** identificati dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 98/69/CE o normative successive **(immatricolati ante 01/01/2001)**.

STABILISCE

-Sono esclusi dai punti B. e C.:

- gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili
- le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore o in cui le presenti prescrizioni ostino con le esigenze tecnologiche o di produzione (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);

- Che in deroga al divieto di transito di cui al punto D. resta normalmente aperta alla circolazione veicolare la via Pistoiese (Strada regionale 66).

- Che, esclusivamente per i giorni di cui sopra, sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto D. i seguenti veicoli:

a-veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;



- b**-veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- c**-veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in servizi di istituto;
- d**-veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- e**-veicoli adibiti all'igiene urbana;
- f**-veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- g**-veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- h**-veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- i**-veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- l**-veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- m**-veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n**-veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- o**-autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

DISPONE

- la **validità** della presente ordinanza per 5 (cinque) giorni consecutivi, ovvero **fino alle ore 08,30 di martedì 03 gennaio 2017**, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e avviso sulla stampa locale;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale, alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT ed ASL.

INVITA

- la cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale e ad adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa.

INCARICA

la Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto A., punto B. e punto C. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto D. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Signa, 28/12/2016



Il Vice Sindaco
Sara Ambra